



COMUNE DI PIETRASANTA  
*Provincia di Lucca*

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**Direzione** FUNZIONARIO SERVIZIO  
URBANISTICA  
Id.Doc. 1298110

**Codice Direzione** FURBANIS

**OGGETTO:** PROBLEMATICHE DELL'APPLICAZIONE D.P.G.R.41/R/2009 "REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 37, COMMA 2, LETTERA G) E COMMA 3 DELLA LEGGE REGIONALE 3 GENNAIO 2005, N. 1 (NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO) IN MATERIA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE" E DEL D.P.G.R. 64/R/2013 "REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 144 DELLA LEGGE REGIONALE 3 GENNAIO 2005, N. 1 (NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO) IN MATERIA DI UNIFICAZIONE DEI PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO -PRECISAZIONI

La presente determinazione comporta: • Pubblicazione all'albo

IL FUNZIONARIO

PRESO ATTO di alcune difficoltà nell'applicazione del D.P.G.R.41/R/2009 "Regolamento di attuazione dell'articolo 37, comma 2, lettera g) e comma 3 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di barriere architettoniche" e del D.P.G.R. 64/R/2013 "Regolamento di attuazione dell'articolo 144 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio ;

CONSIDERATO il quesito fatto a tal proposito alla Regione Toscana "Direzione Urbanistica e Politiche abitative" del 31.05.2018 prot.19562 e la relativa risposta del 28.07.2018 prot. 26934;

VISTE le esplicazioni utilizzate dall'ufficio su casi analoghi e ritenuto di doverle uniformare e regolamentare per facilitare e garantire omogeneità di azione su tutti i casi che possono essere trovati all'interno dell'istruttoria delle pratiche edilizie;

CONSIDERATO che le disposizioni in oggetto non sono deroghe alla normativa ma semplici spiegazioni, commenti, esposizioni di casi analoghi già esaminati e ritenuti accettabili e legittimi all'interno di precedenti istruttorie dell'ufficio;

RITENUTO che l'unificazione della lettura sia utile supporto, oltre che all'ufficio, a tutti i tecnici esterni che asseverano gli interventi edilizi di cui al Capo II Disciplina degli atti di cui alla L.R.65/2014;

CONSIDERATO che si procederà, ogniqualvolta ve ne sia necessità, a definire ulteriori precisazioni alle normative vigenti, per facilitare il lavoro dei tecnici interni ed esterni;

VISTO il Regolamento Edilizio vigente;

VISTO il D.P.G.R.41/R/2009;

VISTO il D.P.G.R. 64/R/2013;

VISTA la L.R. 12.11.2014 n°65 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il T.U.E.L. – D.lgs 18.08.2000, n.267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Sindaco n°84 del 13.07.2018;

VISTA la determina dirigenziale n° 2754 del 16.07.2018 – Delega delle competenze;

## **DETERMINA**

1. di precisare quanto indicato in oggetto nei seguenti termini:

A seguito delle difficoltà di applicazione del D.P.G.R. 41/R/2009 in particolare per quanto concerne la realizzazione delle scale negli edifici ad uso abitativo alla luce dell'art. 16, si precisa che quanto riguarda la dimensione dei gradini al comma 3 si parla di dimensioni preferibilmente rettangolari, dunque potrebbero essere anche trapezoidali, il comma 9 parla di pedata non inferiore a 25 centimetri, dunque da questa lettura congiunta si ottiene una scala anche con graditi a forma trapezoidale con un lato breve non inferiore a cm. 25, oppure si potrebbe realizzare una scala *a chiocciola le cui pedate*, a cm. 80 dal lato esterno della scala, non siano inferiori a cm. 25.

Quindi la scala in entrambi i casi avrebbe un andamento regolare, stessa tipologia di gradini, e la seconda possibilità sarebbe data dalla lettura delle *“Linee guida in materia della sicurezza d'uso delle abitazioni- La prevenzione degli infortuni domestici attraverso la buona prassi per la progettazione”* approvate con delibera di G.R. N° 1160 del 17.12.2012 al punto 1B.2.1 *“Pianta della pedata e posizione dei gradini a pianta irregolare nelle rampe”*.

Questa tipologia non viene applicata per locali quali soffitte, cantine, ecc.

Per gli accessi in centro storico, in particolare per i locali ad uso commerciale, dove è difficile se non impossibile realizzare rampe, il comma 3 ribadisce l'applicazione anche ai beni vincolati di cui al D.L. 42/2004 e dunque, a maggior ragione, anche ai centri storici *benché* non vincolati, ma l'art. 19 *“Impianti alternativi servoassistiti”* parla solo di integrazioni dei collegamenti verticali interni e non di eventuale possibilità di fruizione per gli accessi di impianti a chiamata con l'inserimento di pedane mobili o altro tipo di strutture alternative.

Alla luce del D.M. 236/2009 in cui è prevista la possibilità di proporre soluzioni alternative alle specificazioni e alle soluzioni tecniche ivi contenute, purché ne sia dimostrata l'idoneità a soddisfare le specifiche esigenze per le quali sono poste in essere, si ritiene possibile accettare modalità alternative purché ovviamente si ottenga lo stesso risultato di fruizione.

In questi termini potranno essere esaminate sanatorie per interventi realizzati in data anteriore all'entrata in vigore del D.P.G.R. 41/R/2009.

Questo alla luce dell'art. 2 comma 4 che detta “ *per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le prescrizioni stabilite dalla normativa statale vigente in materia di barriere architettoniche* ”

In merito al D.P.G.R. 64/R/2013, recepito dal nostro Regolamento Edilizio, la problematica sorge dalla lettura della “*serra solare*” che nella dizione “costituisce volume tecnico .....e concorre alla determinazione dell'involucro edilizio e della sagoma dell'edificio”, ma al concetto di “*involucro edilizio*” non concorrono a questo “ i volumi tecnici posti in aderenza all'edificio ...fatta eccezione per i volumi tecnici totalmente integrati con l'edificio medesimo dal punto di vista morfotopologico e strutturale” cosa che nel caso di specie è pressoché impossibile, nel concetto di “*sagoma*” si ripropone l'esclusione per “i volumi tecnici posti in aderenza all'edificio ...fatta eccezione per i volumi tecnici totalmente integrati con l'edificio medesimo dal punto di vista morfotopologico e strutturale”.

Alla luce anche della disciplina del nuovo regolamento in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio, emanato con D.P.G.R. 24 luglio 2018, n°39, ai sensi del quale le serre solari, che non costituiscono più volumi tecnici, concorrono sempre alla determinazione dell'involucro edilizio e della sagoma del fabbricato, si evidenzia come con la vigente norma la serra solare sia una fattispecie particolare di volume tecnico che concorre alla determinazione dell'involucro edilizio e della sagoma dell'edificio di riferimento a prescindere dalla sua integrazione con l'edificio medesimo dal punto di vista morfologico e strutturale.

2. di dare atto che avverso al presente provvedimento è possibile ricorrere al TAR della Regione Toscana o in via straordinaria al Capo dello Stato nei termini rispettivamente di 60 o 120 giorni ai sensi di Legge, decorrenti dalla sua esecutività.

Il Funzionario delegato

Arch. Lucia Flosi Cheli

*Documento sottoscritto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.*